



Gallarate, 12/10/2016

CIRCOLARE N. 9/2016: VOUCHER – LAVORO ACCESSORIO

NOVITA'

I committenti **imprenditori** non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica:**

- i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo,
- il giorno,
- l'ora di inizio della prestazione,
- l'ora di fine della prestazione.

CAOS SUGLI INDIRIZZI

Ad oggi la legge non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica da utilizzare per l'invio.

Nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 o email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it → contatti a livello nazionale non territoriale). Tuttavia finora non ci sono norme o atti amministrativi che confermano questa conclusione. Fino a quando il Ministero non darà indicazioni al riguardo, la strada più cauta sarebbe quella di inviare l'sms oppure le mail agli indirizzi esistenti per il lavoro intermittente. In questo modo sarebbe conferita "data certa" all'invio, e sarebbero rispettate in pieno le finalità antifraudolente della norma.

ADEMPIMENTI ANCORA IN VIGORE

1) Occorre, per chi non lo abbia ancora fatto, recarsi presso lo sportello Inps e consegnare il modello SC53 sottoscritto dal legale rappresentante / titolare ed indicando il C.F. del soggetto delegato all'acquisto dei voucher.

2) Una volta effettuata correttamente la registrazione si potrà procedere con l'acquisto dei voucher presso i tabaccai abilitati. Per le ditte individuali occorre porre l'attenzione all'acquisto che dovrà essere fatto con la partita iva della ditta e non con il codice fiscale del titolare altrimenti risulterebbero acquistati come "privato cittadino".

3) **Una volta acquistati la ditta dovrà effettuare la comunicazione preventiva dell'attivazione dei voucher direttamente sul sito dell'Inps indicando codice fiscale del prestatore, date di lavoro ed importo lordo che sarà corrisposto. L'importo minimo per ciascuna ora di lavoro è pari a € 10,00.**

👉 Le ricordiamo che un'altra procedura funzionale è quella dell'acquisto tramite la propria banca. La invitiamo a controllare se la sua banca offre tale servizio che potrà pertanto gestire via web tramite il collegamento tra banca e Inps.

! Da quanto si evince attualmente il legislatore ha raddoppiato gli adempimenti in capo al datore di lavoro.

SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra i datori di lavoro rischiano una sanzione amministrativa **da 400 a 2.400 euro moltiplicate per ciascun lavoratore di cui è mancata la comunicazione via PEC o SMS.**

Restano salve le maxi sanzioni nei casi in cui gli ispettori riscontrino lavoro irregolare (c.d. lavoro nero) cioè quando non sia stata effettuata neanche la comunicazione all'Inps.

LIMITI

Esistono delle limitazioni all'utilizzo dei voucher e nello specifico il committente non può corrispondere annualmente ad ogni singolo percettore di voucher un importo superiore a 2.020,00 € netti pari a 2.693,00 € lordi. Ogni singolo percettore invece non può superare il limite annuo di 7.000,00 € netti, pari a 9.333,33 € lordi. In caso di percettori di sostegno al reddito il limite è pari a € 3.000,00 netti, pari a 4.000,00 € lordi.

Il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

IN FUTURO...

Si auspica che il legislatore non solo comunichi gli indirizzi corretti ai quali effettuare tali comunicazioni, ma si attivi affinché vi sia un solo ed unico adempimento che contemporaneamente assolve gli obblighi verso il Ministero e verso l'Inps. Per ulteriori indicazioni in merito a questo punto sarà necessario aspettare future disposizioni.